REGOLAMENTO (CEE) N. 1485/82 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1328/82, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77, relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1328/82 (3) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2793/77 (4) per quanto riguarda la definizione dell'età dei vitelli; che detta modifica comportava di fatto l'emendamento dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2793/77; che, a causa di un'omissione, tale emendamento non è stato effettuato; che occorre quindi emendare il regolamento (CEE) n. 1328/82 conformemente al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1328/82 si aggiunge il seguente paragrafo 4:

« 4. All'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, la dicitura "il numero massimo di vitelli di meno di 4 mesi" è sostituita dalla dicitura "il numero massimo di giovani vitelli" ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 1982.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 150 del 29. 5. 1982, pag. 72.
(4) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30.